

Art. 290 Proposizione dell'azione

L'azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene:

- a. i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti;
- b. la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC¹);
- c. le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio;
- d. le conclusioni relative ai figli;
- e. i documenti giustificativi;
- f. la data e le firme.

¹ RS 210
